

# ***LAFORMAZIONE CONTINUA***

## **ATTENZIONE**

### **Scadenza Attestazione formativa Biennale:**

**1° Biennio 2004/2005**

**Scadenza 28/02/2006**

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

Tutti gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria competenza professionale. A tal fine, essi sono tenuti a partecipare ad attività di formazione professionale continua.

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a partecipare ad attività di formazione continua deve darne comunicazione scritta, tramite raccomandata a.r., al Consiglio Provinciale.

Quest'ultimo provvederà a rilasciare l'attestazione solo a condizione che la formazione svolta fino ad allora sia superiore ad un terzo di quella prevista.

#### **CONTENUTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

La formazione professionale deve riguardare materie che formano oggetto della professione del Consulente del Lavoro, quali:

- diritto del lavoro
- legislazione sociale
- diritto tributario
- elementi di diritto privato, pubblico e penale
- nozioni generali sulla ragioneria
- altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.

#### **ATTIVITA' OGGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA**

Le attività di formazione continua conferiscono un numero di crediti variabile in base al tipo e alla durata dell'attività formativa (vedi tabella allegata).

#### **QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI**

In base al tipo e alla durata della formazione continua vengono riconosciuti al professionista diversi crediti.

La partecipazione del Consulente come commissario di esame per l'abilitazione della professione, indipendentemente dal numero dei crediti acquisiti, dà diritto al rilascio dell'attestazione di avvenuta formazione.

Per l'anno 2004 è previsto il conseguimento di 16 crediti formativi.

Per l'anno 2005 è previsto il conseguimento di 20 crediti formativi.

#### **ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI**

In seguito alle modifiche del regolamento apportate il 10 dicembre 2004 (validità dal 1 marzo 2005), l'arco temporale di riferimento della formazione continua è biennale.

Entro il 28 febbraio di ogni biennio l'iscritto dovrà inviare al Consiglio Provinciale dell'Ordine una autocertificazione con l'indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel corso del biennio precedente comprovante l'assolvimento dell'obbligo.(All. n°1).

**Il primo biennio di riferimento è 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005, e la scadenza per l'invio dell'autocertificazione è il 28 febbraio 2006.**

**Si auspica inoltre che il credito biennale venga conseguito nella prima annualità per almeno il 40% dei crediti previsti per l'intero biennio.**

**Al fine di ottenere l'attestazione della formazione effettuata è necessario inviare al Consiglio Provinciale la richiesta scritta come da modulo allegato (All. n°2).**

#### **SANZIONI**

Il Consulente del Lavoro che non ottemperi all'obbligo di formazione è assoggettato a sanzione di diffida da parte del Consiglio Provinciale, il quale intima all'adempimento dell'obbligo entro 90 giorni. Nel caso in cui il Consulente non adempia, riceverà la sanzione di biasimo con relativa annotazione nell'apposito albo provinciale.

All. n°1 Tabella Crediti

All. n°2 Autocertificazione

All. n°3 Richiesta attestazione